

Repertorio N. 25

Raccolta N. 15

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi;

del mese di ottobre;

del giorno dodici.

12 OTTOBRE 2020

alle ore 21 (ventuno) e minuti 15 (quindici).

In Monza, in Volturmo n.38.

Avanti a me **Francesca Riboldi Notaio in Monza**, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente la signora:

- **SIRONI MADDALENA** nata a Monza il 2 novembre 1968, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione:

"ACDM - Associazione CAPIRSI DOWN Monza ONLUS" ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE, con sede in Monza, via Donizetti n.106, codice fiscale 94568000155.

Detta componente della cui identità personale io Notaio sono certo,

agendo come afferma nella detta qualità, mi richiede di redigere - quale Segretario - il verbale di assemblea straordinaria della detta associazione, riunitasi in seconda convocazione in questo giorno, ora e luogo, nel rispetto di quanto previsto nel vigente statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione bilancio 2019
- 2) Approvazione relazione economica andamento associazione
- 3) Approvazione preventivo 2020
- 4) Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Approvazione nuovo testo di statuto, in ottemperanza al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore)
- 2) Delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- Assume la presidenza, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, la signora SIRONI MADDALENA sopra costituita, in qualità di Presidente la quale constata e dichiara:

- che nel rispetto di quanto previsto dal vigente statuto sociale, l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, spedito a tutti gli associati almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea;

- che sono presenti, in proprio e/o per delega, gli associati

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale -
Ufficio Territoriale

di Monza

in data 13/10/2020

al n. 25980 Serie 1T

esatti euro 245,00

meglio individuati nel documento "FOGLIO FIRME" che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:
- SIRONI MADDALENA, sopra generalizzata (Presidente);
- MILANESI CRISTINA nata a Paderno Dugnano il 6 settembre 1965, residente a Senago, via Puecher n.18, codice fiscale MLN CST 65P46 G220I (Vice Presidente);
- SPINELLI ANDREA nato a Cantu' il 4 aprile 1979, residente a Inverigo, via Monte Sabotino n.92, codice fiscale SPN NDR 79D04 B639K (Tesoriere);
- SALA BARBARA nata a Monza il 25 dicembre 1976, residente a Monza, via Bruno Sangalli n.1, codice fiscale SLA BBR 76T65 F704Z (Segretaria);
- CASERINI SIMONA DALISA nata a Milano il 25 febbraio 1972, residente a Lissone, via Cattaneo n.85, codice fiscale CSR SND 72B65 F205D (Consigliere);
- BESANA FABRIZIO GIOVANNI nato a Monza il 7 gennaio 1965, residente a Vedano al Lambro, via Villa n.44, codice fiscale BSN FRZ 65A07 F704P (Consigliere);
- MAURI ALBERTO nato a Monza il 7 marzo 1967, residente a Villasanta, via Mosè Bianchi n.3, codice fiscale MRA LRT 67C07 F704T (Consigliere);
- BORON PATRIZIA nata a Milano il 17 luglio 1952, residente a Cinisello Balsamo, via Giucciardini n.25, codice fiscale BRN PRZ 52L57 F205T (Consigliere);
- che non essendoci il Collegio dei Revisori l'assemblea è da intendersi regolarmente costituita ed è idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, con precisazione che, nel rispetto di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art.101 del Dlgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore) fino al 31 ottobre 2020 è possibile modificare lo statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

DISCUSSIONE PARTE ORDINARIA

Prende a parola il Presidente il quale espone all'assemblea le risultanze del bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2019, debitamente corredato dalla relazione economica sull'andamento dell'associazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da parte del Presidente all'assemblea;

continuando nella trattazione espone quindi all'assemblea le voci del bilancio preventivo per l'anno 2020.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti, espressi per alzata di mano, come da accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

- 1) di approvare sia il bilancio del 2019 che la relazione economica sull'andamento dell'associazione;
- 2) di approvare il bilancio preventivo del 2020.

DISCUSSIONE PARTE STRAORDINARIA

Prende nuovamente la parola il Presidente e fa presente che ai sensi degli artt. 101 e 104 comma 2 del citato D.Lgs 117/2017 e ss. mm., le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

Rammenta altresì che il passaggio dell'Associazione dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avverrà per "trasmigrazione automatica", ai sensi dell'art.54 del richiamato D.Lgs. 117/2017; propone tuttavia, in quanto opportuno, conferire al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri necessari affinché alla data di efficacia del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, abbia a presentare agli uffici del R.U.N.T.S. tutte le informazioni ed i documenti richiesti dagli stessi, al fine di consentire la verifica della sussistenza in capo alla Associazione dei requisiti per l'iscrizione nel predetto Registro.

Ricorda altresì che la presente assemblea è stata convocata per formalizzare, a mezzo di verbale notarile, il programma sopra esposto già ampiamente discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Illustrate le motivazioni che rendono opportuna l'approvazione di un nuovo testo di statuto conforme alle disposizioni di cui al predetto D.Lgs. 117/2017, del quale io Notaio - per incarico del Presidente - do lettura;

rammenta infine che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, è necessario modificare la denominazione dell'associazione in "ACDM - Associazione CAPIRSI DOWN Monza OdV".

Ricorda che non essendo ancora scaduto il termine del 31 ottobre 2020, la presente delibera potrà essere adottata con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea udite ed approvate le comunicazioni del Presidente, con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti, espressi per alzata di mano, come da accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di statuto contenente le modifiche come sopra illustrate dal Presidente;
- 2) di modificare conseguentemente la denominazione dell'associazione in "ACDM - Associazione CAPIRSI DOWN Monza OdV"
- 3) di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo affinché abbia, se necessario, ad introdurre nella delibera come sopra assunta e/o nello statuto allegato, le eventuali modifi-

che, soppressioni e/o aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione presso i competenti uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

4) di dare altresì mandato al legale rappresentante pro tempore dell'Associazione affinché, con efficacia dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale si saranno verificate le condizioni prescritte dagli artt. 101 comma 10 e 104 comma 2 del richiamato D.Lgs. 117/2017, ed avvenuta la "trasmigrazione automatica" della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.54 del Decreto stesso, abbia a fornire agli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo, tutte le eventuali informazioni e/o documenti che dovessero risultare mancanti e/o insufficienti e quan'altro richiesto per consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel R.U.N.T.S. inclusa la verifica della sussistenza del patrimonio ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 117/2017.

Il Presidente consegna a me Notaio il testo aggiornato dello statuto sociale che, ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22 (ventidue) e minuti 17 (diciassette).

Spese

Spese e tasse del presente atto annesse e dipendenti si convengono a carico dell'associazione, dandosi atto che il presente verbale è soggetto all'imposta di bollo di euro 45,00 ed all'imposta di registro di euro 200,00.

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. n.679/2016 GDPR e dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la comparente esprime il consenso al trattamento dei propri "dati personali", contenuti nel presente atto e nella relativa documentazione istruttoria; essendo edotta che detti dati verranno conservati da me Notaio per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dal presente atto.

ALLEGATI

previa sottoscrizione, ove occorra, della comparente per presa visione ed approvazione e di me Notaio, e precisamente:

- "A": FOGLIO FIRME
- "B": Bilancio 2019 e relazione economica sull'andamento dell'associazione e preventivo anno 2020.
- "C" Statuto sociale

e

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, da me Notaio letto, unitamente a quanto allegato, all'assemblea ed al Presidente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 22 (ventidue) e minuti 30 (trenta).

L'atto

consta di due fogli scritti per otto pagine sin qui.

Maddalena Sironi

Francesca Riboldi (L.S.)

FOGLIO FIRME



delegato "A" al rep. Num 25/15 del Notio Francesco Ribaudi

ASSOCIATI PRESENTI

DATA 12 OTTOBRE 2020

NOME E COGNOME	FIRMA
PATRICIA BOROMY	<i>Patricia Boromy</i>
ALBERTO TAVURI	<i>Alberto Tavuri</i>
ANDREA SPINELLI	<i>Andrea Spinelli</i>
MADDALENA SIRONI	<i>Maddalena Sironi</i>
SIMONA DALISA CASERINI	<i>Simona Dalisa Caserini</i>
CRISTINA MILANESI	<i>Cristina Milanesi</i>
BARBARA SALA	<i>Barbara Sala</i>
EVELINA PARENI	<i>Evelina Parèni</i>
Citlali Ramirez Cid	<i>Citlali Ramirez Cid</i>
CHRISTIAN FIORANI	<i>Christian Fiorani</i>
FABRIZIO BERNINI	<i>Fabrizio Bernini</i>
SERGIO CAREMI	<i>Sergio Caremi</i>
IVANA ALFUSONI	<i>IVANA ALFUSONI x DELEGA A EVELINA PARENI</i>



Francesco Ribaudi

Maddalena Sironi



Francesca Riboldi
NOTAIO

Allegato "C" al Repertorio n. 25/15 del Notaio Francesco Riboldi

STATUTO

ACDM - ASSOCIAZIONE CAPIRSI DOWN MONZA ODV

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Organizzazione di Volontariato denominata:

"ACDM - Associazione CAPIRSI DOWN Monza OdV".

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Art. 2 - SEDE SOCIALE

L'associazione ha sede in Monza.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale a favore di persone con Sindrome di Down e delle loro famiglie.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In particolare svolge le seguenti attività:

- 1) intervento tempestivo presso i genitori dei bambini con sindrome di Down, per consigliarli, alleviarne l'onere psicologico e favorire il processo di accettazione dei loro bimbi;
- 2) promozione incontri tra genitori per scambiare idee ed esperienze nonché incontri a scopo informativo;
- 3) promozione e organizzazione di ogni attività ed iniziativa atta a favorire la crescita armoniosa dei bambini e ragazzi con sindrome di Down, lo sviluppo del loro pieno potenziale e la massima autonomia possibile;
- 4) promozione e organizzazione di ogni attività ed iniziativa atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro, e la loro integrazione a tutti i livelli, onde assicurare la piena realizzazione dei diritti riconosciuti dalla costituzione vigente;
- 5) promozione e organizzazione di ogni attività ed iniziativa atta a favorire la vita autonoma ed indipendente degli adulti con sindrome di Down, inclusa la partecipazione e la progettazione di percorsi di autonomia abitativa;
- 6) promozione del dovuto inserimento dei bambini e dei ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;
- 7) raccolta sistematica di ogni informazione sulla natura e sul trattamento della sindrome di Down per promuoverne la divulgazione al più vasto pubblico, avvalendosi anche di consulenti esterni;
- 8) diffusione della conoscenza degli strumenti operativi, legislativi, e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down, ed adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti;
- 9) promozione di programmi di tutela della salute delle persone con sindrome di Down, incluse convenzioni con strutture Socio-Sanitarie, ambulatori e medici sia pubblici che privati;
- 10) organizzazione di corsi di formazione in collaborazione con istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati, per favorire la promozione e il miglioramento della conoscenza e quindi del rispetto delle persone con sindrome di Down;
- 11) finanziamento di borse di studio per la ricerca medica e scientifica sulla sindrome di Down;
- 12) realizzazione di materiale didattico - informativo di supporto alla propria attività.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.



Espresso
Albano
Medicina

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative
2. i redditi del patrimonio;
3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. i contributi di enti privati;
5. i contributi di organismi internazionali;
6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 6 – SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Sono soci dell'associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, presentando domanda, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'associazione si compone di soci che si distinguono in:

- soci onorari;
- soci ordinari;

Sono soci onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza per aver contribuito, in maniera incisiva e determinante al perseguimento delle finalità dell'Associazione acquisendo particolari meriti. Vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano, nei limiti delle singole possibilità, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà, la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. È prevista l'uniformità e la democraticità del rapporto associativo.

Art. 6 BIS

La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato ed è intransmissibile

Ogni socio può pertanto recedere dall'Associazione:

- a) senza giusta causa, e con effetto dalla fine dell'anno in corso, purché ne dia comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dalla fine dell'anno in corso;
- b) in tutti i casi in cui sussista una giusta causa in qualsiasi momento dell'anno.

La partecipazione cessa inoltre: per morte, per morosità o esclusione.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono agli obblighi inerenti alla qualità di associato o agli altri impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati, receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 TER

Costituiscono obblighi degli associati:

- a) il versamento delle quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto; dette quote sono non rivalutabili e intransferibili;
- b) l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.



Francesca Fabbri
Maddalena Fiori

te, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017.

I soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e a una condotta conforme ai principi della lealtà, possono essere esclusi a norma del precedente articolo.

Art. 6 QUATER

L'Associazione è retta dal principio della gestione democratica la quale si realizza attraverso:

- organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci;
- libera eleggibilità di tutti gli associati alle cariche sociali;
- attribuzione a ciascun socio del diritto di voto;
- attribuzione a ciascun socio del diritto di controllo sull'andamento della gestione, ivi compresa la possibilità di consultare i libri sociali.

Art. 7 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale (preventivo e consuntivo);



L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera/mail spedita a ciascuno dei soci almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, spediti almeno due giorni prima.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È tuttavia riservato agli associati o delegati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 1 giorno nel libro degli associati.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea, salvo quanto stabilito per le modificazioni dell'atto costitutivo e per lo scioglimento dell'Associazione, sono adottate:

- in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere adottate:

- in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Meddolesefilino

Francesca Pib



Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a undici membri, scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

In qualunque caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- predispone il bilancio d'esercizio (preventivo e consuntivo) e la relazione annuale sull'esercizio della gestione;
- predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina la suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo; dispone validamente della firma sociale; coordina e dirige i lavori del consiglio direttivo.

Ha facoltà di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.

Il vicepresidente collabora con il presidente e ne esercita i poteri e le prerogative in sua assenza.

Il segretario ha il compito di attuare le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Al tesoriere sono demandati i compiti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'associazione delegati dal consiglio direttivo.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del

D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 12 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Revisione (se nominato).

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 12 BIS – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Il presente Statuto entrerà in vigore nel momento in cui verrà adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.

Ai sensi dell'art. 101 comma 10 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm., le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del

R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolative previste dal D.Lgs. 460/97 per l'Ente, quale Onlus di diritto.

Maddalena
Francesca Riboldi



Copia conforme all'originale, ed a quanto allegato, conservato nei miei atti, che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge;

Monza, addì 16 ottobre 2020